**ALLEGATO A) Precedenze e Preferenze**

PRECEDENZE- Nelle pubbliche selezioni le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti. La riserva di posti a favore di soggetti disabili nelle assunzioni a tempo determinato opera per contratti di durata superiore a nove mesi.

PREFERENZE- Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono di seguito elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

a. gli insigniti di medaglia al valor militare;

b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e. gli orfani di guerra;

f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h. i feriti in combattimento;

i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

l. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

m. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

p. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle edi fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

r. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

s. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

t. gli invalidi ed i mutilati civili;

u. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma costituiscono titolo di preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D.Lgs. n. 468/97.

A parità di merito e di titoli, **la preferenza** è determinata:

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b. dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;

c. dalla più giovane età.